Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 12 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 3 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1943-XXI, registro 3 Africa Italiana, foglio 337.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Barbieri Raffaele di Carmine e di Fiorentina Napoletano, nato ad Avellino il 5 agosto 1904, tenente del genio del Governo generale A.O.I., Ufficio informazioni. — Incaricato di una speciale missione in Etiopia, a parecchie centinaia di chilometri dai confini somali, in mezzo alle ostilità dei capi e della popolazione, superava ogni difficoltà ed ogni pericolo. All'inizio delle ostilità, sorpreso in territorio nemico, riusciva a raggiungere la Somalia Italiana portando preziose informazioni. — Harar, novembre 1934-ottobre 1935-XIV.

Boschi Giulio di Francesco e di Franco Iside, nato a Perugia il 27 febbraio 1909, tenente di complemento di fanteria del gruppo bande Goggiam. — Durante importanti operazioni di polizia coloniale contro agguerrite formazioni ribelli, dava ripetute prove di coraggio, di intuito tattico e di perizia al comando di bande e reparti coloniali, contribuendo al successo delle nostre armi. In servizio di fiancheggiamento, al comando di un gruppo bande, riusciva con il suo coraggioso intervento e perizia di comando, a sventare una pericolosa insidia avversaria sulla colonna, cui dava sicurezza, infliggendo all'avversario notevoli perdite. — Macheran Ghiorghis, 14 febbraio 1940-XVIII.

Capecci Ferriano di Silvano e di Ambrosi Augusta, nato a Jesi (Ancona) il 19 dicembre 1903, maresciallo capo di artiglieria artificiere del Comando base A. O., presidio di Massaua. — Durante lo scoppio di un deposito munizioni cui era addetto, si prodigava coraggiosamente per estinguerne l'incendio all'inizio. Poi, pure avendo avuto l'ordine di allontanarsi per l'inutilità di ogni ulteriore sforzo, benchè già ferito, incurante del pericolo sempre più incalzante si fermava per liberare un ascari impigliato nei reticolati, indi ritornava in mezzo al deposito già in fiamme, per il dubbio sortogli che un suo ufficiale vi fosse ancora rimasto nell'interno, finchè cadde a terra svenuto per la violenza di una esplosione ove più imperversavano gli scoppi e dove poco dopo venne rinvenuto e raccolto. — Otumlo (Massaua), 17 luglio 1936-XIV.

CROCE AL VALOR MILITARE

Arthemalle Tito di Giuseppe e di Arthemalle Ermelinda, nato a Dolianova (Cagliari) il 2 luglio 1908, sottotenente di complemento di fanteria del IX battaglione coloniale. — Comandante interinale di compagnia, attaccava con manovra ardita un forte nerbo di forze avversarie sistemate a difesa, e, col concorso di un reparto laterale lo sgominava ed inseguiva. Successivamente, destinato in retroguardia, prima, teneva testa al nemico preponderante ed attaccante e poi col concorso di altri reparti contrattaccava decisamente l'avversario ponendolo in fuga. — A.O.I., 1935-1938-XVI.

Barbaro Salvatore di Vincenzo e di Balestra Eleonora, nato il 28 maggio 1915 a Francavilla Fontana (Brindisi), tenente di fanteria di complemento della banda militare irregolare Cacciamà. — Durante le operazioni contro una formazione di ribelli, al comando di mezza banda, riusciva a catturare alcuni armati che, rifugiatisi in una caverna, opponevano resistenza. Concorreva così al buon esito delle operazioni. — Cacciamà, 5 febbraio-20 marzo 1940-XVIII.

Bracciale Dante fu Angelo Ferruccio e fu Biagi Argia, nato a S. Giovanni d'Asso (Siena) il 6 aprile 1894, maggiore di complemento del XXVI battaglione coloniale. — Comandante di battaglione coloniale, avuto ordine di forzare un passaggio obbligato strenuamente difeso dai nemici, si lanciava alla testa dei suoi, e a colpi di bombe a mano e alla baionetta, riusciva a conquistare la posizione contesa, aprendo la via all'intera colonna operante. — Mai Matai-Tzellelò, maggio 1938-XVI.

Cipolla Cesare di Settimio e di Otelli Maria, nato a Siracusa il 9 dicembre 1902, tenente dei CC. RR. in s.p.e. del Comando base A.O., presidio di Massaua. — Effettivo a un comando di base, incendiatosi un deposito di munizioni, accompagnava il comandante della base, guidato dal capo del deposito, entro il deposito stesso, mentre l'incendio continuava, fin nel folto degli scoppi, alla ricerca del personale mancante all'appello e cooperava a salvare un maresciallo trovato ferito e svenuto. — Otumlo (Massaua), 17 luglio 1936.

Fumei Primo di Giuseppe e di Fumei Elisa, nato il 6 dicembre 1903 ad Udine, tenente di complemento di artiglieria del III gruppo motorizzato obici 100-17. — Comandante di una compagnia artiglieri fucilieri, posta a difesa di una importante colonna logistica temporaneamente in sosta in zona infestata da avversari, accortosi che elementi nemici erano riusciti ad infiltrarsi attraverso terreno boscoso nel tratto di fronte a lui affidato, si poneva di sua iniziativa alla testa di un forte gruppo di uomini e con risolutezza ed ardimento si slanciava contro di essi, riuscendo a catturarne cinque ed a volgere in fuga gli altri. — Harebo, 14 maggio 1936-XIV.

Marcucci Mario fu Erminio e di Foschini Clementina, nato a Faenza il 2 febbraio 1904, maresciallo ordinario di cavalleria del Quartier generale divisione speciale « S ». — In uno scontro con elementi avversari si prodigava animosamente incitando i suoi uomini alla lotta e, sebbene ferito, non desisteva dal combattimento se non ad azione vittoriosamente compiuta, dando esempio di sereno sprezzo del pericolo e di alto sentimento del dovere. — Ponte di Cicciu, 20 novembre 1936 — ciclo operativo della regione dei Laghi, giugno-dicembre 1936-XIV.

Marino Mario di Luigi e di Francesca Cacace, nato a Napoli il 13 ottobre 1911, tenente di fanteria di complemento del reparto salmerie della XIV brigata coloniale. — Coman-

dante di reparto salmerie, durante un combattimento contro notevoli forze ribelli, postosi alla testa di un nucleo di ascari, si lanciava animosamente contro l'avversario annidato nella caverna di un torrente e con azione decisa e coraggiosa riusciva ad annientarlo, infliggendogli perdite e catturando armi e munizioni. Contribuiva così alla sconfitta del nemico ed alla cattura di un importante capo ribelle. — Azzazzerà-Carraiù, 7 aprile 1940-XVIII.

Mazzeo Giuseppe di Pantaleo e di Baldazzi Amelina, nato a Vernole (Lecce) il 15 marzo 1908, sergente maggiore del II gruppo artiglieria autotrainato eritreo. — Sottufficiale addetto ad una batteria coloniale, durante sette mesi di operazioni, dava costante prova di abnegazione e sprezzo del pericolo esplicando opera fervida ed intelligente. Durante il combattimento per la conquista dell'Amba Aradam volontariamente, incurante del grave e manifesto rischio personale cui si esponeva si portava più volte allo scoperto sotto l'intenso fuoco della fucileria nemica per riattivare i collegamenti, osservare il tiro da posizioni maggiormente dominanti, comunicando preziose informazioni al proprio comandante. — A.O.I., 3 ottobre 1935-Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

Toscano Wladimiro di Domenico e di Birzoff Maria, nato a Messina il 16 dicembre 1887, capitano di artiglieria di complemento del Comando base A.O., presidio di Massaua. — Capo di un deposito munizioni, incendiatosi, guidava mentre l'incendio continuava, il comandante della base di Massaua entro il deposito stesso e fin nel folto degli scoppi alla ricerca del personale mancante all'appello e cooperava a salvare un maresciallo trovato ferito e svenuto. — Otumlo (Massaua), 17 luglio 1936-XIV.

(1969)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 449.

Unificazione della tariffa delle imposte di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto il Testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive variazioni;

Visto il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1504;

Vista la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 685;

Ritenuta la necessità di urgenti misure in materia di finanza locale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per la cultura popolare e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa massima delle imposte di consumo di cui all'art. 95 del Testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931-IX, n. 1175, è sostituita la seguente per tutti indistintamente i comuni del Regno:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
BEVANDE		
Vino	Hl.	50 —
Vini spumanti in bottiglia	una	1,70
Alcole, acquavite e liquori (l'imposta non può in ogni caso essere inferiore a quella applicabile su corrispondente quantità in volume di vino)	E.N.	275 —
CARNI		
1) Bestie a capo:		
Buoi e manzi	Capo	150 —
Vacche e tori	Id.	82 —
Vitelli sopra l'anno	Id.	75 —
Vitelli sotto l'anno	Id.	60 —
Cavalli, muli e asini	Id.	45 —
Maiali:		
sino al peso di Kg. 30	Id.	15 —
oltre il peso di Kg. 30	Id.	55 —
Pecore, capre, castrati e montoni	Id.	3 —
Agnelli e capretti	Id.	1,30
2) Bestie a peso vivo:		
a) vitelli	Q.le	64 —
b) altri bovini	Id.	42 —
c) suini	Id.	60 —
d) ovini	Id.	48 —
e) equini	Id.	15 —
3) Carne macellata fresca:		
a) di vitello	Id.	80 —
b) di altri bovini	Id.	70 —
c) suina	Id.	75 —
d) ovina	Id.	60 —
e) equina	Id.	25 —
4) Carni salate, insaccate, affumicate ed in qualsiasi modo preparate	Id.	120 —
Lardo salato e strutto bianco	Id.	75 —
ALTRI COMMESTIBILI		
Pesce comunque conservato o preparato, escluso quello della voce successiva	Q.le	100 —
Baccalà, stoccafisso, aringhe, sarde, salacche salate ed altri pesci salati ordinari	Id.	35 —
Cioccolato:		
a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25	Id.	75 —
b) altro	Id.	150 —
Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune	Id.	75 —
Pasticceria fresca e gelati, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini	Id.	150 —
Formaggi e latticini, esclusi il burro e i prodotti similari	3 % del valore	
COMBUSTIBILI		
Gas-luce per illuminazione e riscaldamento	mc.	0,03
Energia elettrica per illuminazione	KWO	0,025
MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE	8 % del valore	
GENERI DIVERSI		
Mobili di qualunque materia:		
di qualità fine	8 % del valore	
di qualità comune	5 % del valore	
Profumerie e saponi fini	10 % del valore	
Pelliccerie confezionate o non:		
di qualità fine	8 % del valore	
di qualità comune	5 % del valore	

Art. 2.

L'art. 22 del Testo unico per la finanza locale è sostituito dal seguente:

« L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'art. 95: per le imposte stabilite sul valore, questo si determina sulla media dei prezzi dell'anno precedente accertata dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

« L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate, secondo le qualità od il pregio di esse.

« Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita dalla tariffa anzidetta.

« Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo e non possono essere modificate che mediante deliberazione podestarile debitamente approvata.

« Tuttavia, per le imposte stabilite sul valore, le tariffe devono essere rivedute, per il 1° gennaio di ogni anno, tenuto conto della media dei prezzi dell'anno precedente ».

Art. 3.

L'applicazione della tariffa massima di cui al precedente art. 1 assorbe qualsiasi aumento autorizzato a' sensi degli articoli 23, 24, 26, 27 e 28 del citato Testo unico, che sono abrogati.

Tuttavia i comuni, che in forza di apposite autorizzazioni applicano le imposte di consumo in misura superiore a quella portata dalla detta tariffa massima, continueranno ad applicare le imposte nella misura attuale fino alla scadenza delle concesse autorizzazioni, salvo ulteriore eventuale proroga da autorizzarsi dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Per i comuni i cui bilanci sono assoggettati all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, l'autorizzazione è concessa dalla Commissione stessa a' sensi dell'art. 332 del Testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383.

I comuni dichiarati luoghi di cura soggiorno e turismo possono essere autorizzati, mediante decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'interno e per la cultura popolare, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, a devolvere all'Azienda autonoma di cura parte del maggior provento netto derivante dall'applicazione della tariffa massima.

I comuni di cui al precedente comma, già autorizzati a' sensi dell'art. 28 del Testo unico ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa immediatamente superiore verso devoluzione all'Azienda autonoma di cura di tutto o parte del relativo maggior provento netto, continueranno a devolvere all'Azienda stessa l'importo di detto maggior provento nella misura autorizzata e da calcolarsi sulla base della tariffa applicata prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

L'art. 97 del Testo unico per la finanza locale è sostituito dal seguente:

« L'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare si riscuote esclusivamente a capo. Per i maiali ad uso particolare sino al numero di due per ogni famiglia e per ogni anno, i comuni, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, possono fissare aliquote inferiori a quelle deliberate per i maiali in genere, entro il limite massimo di riduzione del 50 %.

« L'imposta sulle bestie si può riscuotere in base alla tariffa a peso vivo in quei comuni che provvedano i pesi occorrenti.

« La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il 20 % per i suini, per i vitelli e per gli ovini, il 40 % per gli altri bovini e per gli equini.

« Sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri comuni o dall'estero, l'imposta è aumentata del 20 %.

« Le carni semplicemente cotte sono assoggettate all'imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche; per quelle conservate in iscatola l'imposta si applica al 50 % del peso al lordo del recipiente immediato.

« Per le carni di bassa macelleria e per quelle congelate non disossate, l'imposta è ridotta, rispettivamente, della metà e di un terzo ».

Art. 5.

Gli articoli 43 e 99 del Testo unico per la finanza locale sono abrogati.

Art. 6.

I diritti di marcazione, suggelli e contrassegni di cui al n. 4 dell'art. 100 del Testo unico per la finanza locale sono soppressi.

Per tale soppressione, nei comuni nei quali la gestione delle imposte di consumo è condotta in appalto, non compete all'appaltatore alcun indennizzo o revisione dei patti contrattuali, nonostante qualsiasi clausola contraria inserita nel contratto.

Art. 7.

Per gli appalti in corso alla data della pubblicazione del presente decreto tanto ad aggio che a canone fisso sul maggior provento derivante dall'applicazione della nuova tariffa è dovuto all'appaltatore l'aggio di riscossione nella misura del 4 %. Il maggior provento al netto del suindicato aggio, dev'essere versato al comune alle medesime scadenze stabilite nel contrato per i versameni delle riscossioni o delle rate di canone. Le cauzioni prestate dagli appaltatori devono essere integrate in relazione al maggior provento, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 ed 87 del Testo unico per la finanza locale.

Per gli appalti conferiti ai Consorzi degli esercenti deve procedersi alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento.

Qualora nel termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto non sia stato raggiunto tra il comune ed il Consorzio l'accordo per la determinazione del nuovo canone, e nello stesso termine l'accordo medesimo non sia stato convalidato da formale deliberazione comunale, la determinazione del nuovo canone è demandata al Ministro per le finanze, che vi provvede sentita la Commissione di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 685. Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone il Consorzio è tenuto a versare, salvo conguaglio, per il detto maggior provento, in aggiunta alle rate di canone dovute al comune, una quota provvisoria uguale all'ammon-

tare delle singole rate ed alle medesime scadenze. Le cauzioni prestate dai Consorzi degli esercenti debbono essere integrate per un importo pari a tre rate di canone.

Art. 8.

L'addizionale sui proventi delle riscossioni per imposte di consumo di cui all'art. 2 della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1504, limitatamente per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, è elevata al 10 per cento.

Detta addizionale, entro il suindicato limite massimo, è applicabile anche da quelli dei succitati comuni nei quali la gestione delle imposte di consumo è condotta direttamente.

Art. 9.

Nulla è innovato alle speciali disposizioni in materia daziaria per i comuni di Zara, Lagosta, Fiume e per quelli della riviera del Carnaro.

Nulla del pari è innovato alle disposizioni della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 685.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — PARESCHI — TIENGO — POLVERELLI — VIDUSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. **450.**

Modificazione del regime fiscale di alcuni prodotti zuccherini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che approva il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed altre materie zuccherine;

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2136, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 651, che ha stabilito il regime fiscale dello zucchero invertito e del levulosio;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso è stabilita nella misura di ciascuno di essi indicata, per ogni quintale:

glucosio solido . . . . L. 230
glucosio liquido . . . . » 115
zucchero invertito liquido, o avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito . . . » 340
zucchero invertito solido, o avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito . . . » 400
maltosio e sciroppo di maltosio, le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;
levulosio, le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

Nelle stesse misure sono stabilite le sovrimposte di confine sui prodotti di cui al presente articolo importati dall'estero.

Art. 2.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI
Atti dei Governo, registro 458, *foglio* 42. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. **451.**

Modificazioni al R. decreto-legge 15 aprile 1943-XXI, n. 249, concernente l'aumento del diritto di licenza sulle importazioni e la istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249, che aumenta il diritto di licenza sulle importazioni ed istituisce un diritto di licenza sulle esportazioni;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di intesa con il Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'allegato *B* al R. decreto-legge 15 aprile 1943-XXI n. 249, alle merci soggette al diritto di licenza alla esportazione nella misura del quattro per cento del valore sono aggiunti i filati di fibra artificiale in fiocco e cascami: voce 248-*bis* - B - della tariffa dei dazi doganali.

Art. 2.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 43. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1943-XXI, n. 452.
Addizionale straordinaria di guerra all'imposta generale sull'entrata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762;

Vista la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1608, recante aumenti dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di prodotti;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 770, concernente provvedimenti in materia dell'imposta generale sull'entrata;

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, recante provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata, convertito nella legge 26 maggio 1942-XX, n. 662;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 105;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di misure tributarie in materia d'imposta generale sull'entrata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

ADDIZIONALE STRAORDINARIA DI GUERRA ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 1.

Per tutti indistintamente gli atti economici che danno luogo ad entrata soggetta all'imposta di cui alle leggi 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e 1° novembre 1940-XIX, n. 1608, è dovuta, in aggiunta alla detta imposta, una addizionale straordinaria di guerra nella misura dell'uno per cento dell'entrata imponibile, salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 6, 7, 9 e 12.

L'addizionale dell'uno per cento fa carico esclusivamente alla persona od ente che consegue l'entrata e ne è pertanto vietata la rivalsa anche indiretta.

L'addizionale di cui sopra non è dovuta per le importazioni dall'estero.

Art. 2.

Per le vendite di materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, di cui è obbligatorio il conferimento agli ammassi o ad altri enti similari, l'addizionale di cui al precedente articolo è a carico dei conferenti e si corrisponde, a cura dell'ente ammassatore, all'atto del pagamento del prezzo dei prodotti conferiti.

Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi enti per acquisti collettivi, consorzi, compagnie ed enti similari istituiti od autorizzati dallo Stato, ferme restando per il pagamento dell'imposta le norme di cui all'art. 3 della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 770, l'addizionale si corrisponde al momento in cui detti enti effettuano l'acquisto dei prodotti, in base al documento di acquisto che è in ogni caso obbligatorio, ed a cura del venditore, al quale l'addizionale fa carico.

Art. 3.

Per le vendite al minuto di cui al successivo art. 16, l'addizionale straordinaria di guerra è dovuta nella misura dell'uno e venti per cento e si applica in base al prezzo d'acquisto dei prodotti da parte del dettagliante, mediante integrazione dell'imposta assolta sulle relative fatture, entro cinque giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

Per prezzo d'acquisto s'intende il prezzo delle merci aumentato delle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo d'imposta, all'acquirente.

Nella stessa misura di lire una e venti per cento è dovuta l'addizionale per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, anche se comunicanti con la fabbrica o luogo di produzione. L'addizionale si corrisponde all'atto del passaggio dei prodotti dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci o negozi, in aggiunta all'imposta dovuta a norma

delle vigenti disposizioni, e sullo stesso documento emesso ai fini del pagamento di tale imposta, con ragguaglio ai prezzi all'ingrosso.

Art. 4.

Per le vendite al minuto per le quali l'imposta sull'entrata si corrisponde in abbonamento a norma dei vigenti accordi stipulati con le associazioni sindacali di categoria ai sensi dell'art. 16 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'addizionale straordinaria di guerra si corrisponde egualmente nei modi indicati dal precedente art. 3.

Per quanto concerne invece le somministrazioni nei pubblici esercizi e le prestazioni di servizi in genere, professionali, artigiane ed altre, per le quali l'imposta si corrisponde in abbonamento in dipendenza dei citati accordi, la detta addizionale si applica mediante maggiorazione, nella misura del cinquanta per cento, del canone annuo di abbonamento dovuto.

Art. 5.

Per i prodotti per i quali, giusta gli accordi stipulati a norma dell'art. 16 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto, con l'applicazione di quote fisse o di aliquote condensate, per la prima vendita effettuata dal fabbricante o produttore, l'addizionale, ferma restando l'applicazione delle dette quote od aliquote, si corrisponde, per ogni atto economico, sul prezzo di vendita del prodotto praticato dal venditore all'acquirente, in base a fattura, il cui rilascio è obbligatorio anche per le vendite successive a quella posta in essere dal fabbricante o produttore.

TITOLO II.

NUOVE NORME IN MATERIA D'IMPOSTA SULL'ENTRATA.

CAPO I.

Oggetti d'arte.

Art. 6.

Per le vendite, da chiunque ed in confronto di chiunque effettuate, in proprio o per conto di terzi, anche a mezzo di pubblica asta o in mostre ed esposizioni, riguardanti antichità di ogni genere, curiosità, libri antichi, oggetti di collezione, compresi i francobolli, nonchè pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali e incisioni di artisti o autori non viventi, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura del venticinque per cento.

L'imposta si corrisponde in base a documento da emettersi in doppio esemplare a cura del venditore, giusta le norme di cui al successivo art. 27.

La stessa aliquota d'imposta si applica per l'importazione dall'estero degli oggetti di cui al precedente primo comma.

Per le vendite degli oggetti contemplati nel presente articolo non è dovuta l'addizionale straordinaria di guerra.

La speciale aliquota d'imposta prevista dal presente articolo non si applica per le vendite effettuate nei confronti delle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera nazionale Dopolavoro, della Gioventù italiana del Littorio, nonchè di quegli Enti, che, per legge, siano in tutto equiparati ad ogni effetto fiscale alle Amministrazioni dello Stato. Per tali vendite peraltro è dovuta in ogni caso l'addizionale straordinaria di guerra.

CAPO II.

Bestiame e vini.

Art. 7.

Per le entrate derivanti dal commercio del bestiame bovino, ovino e suino e delle relative carni, comprese le salumerie, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto a norma della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, nella misura del dodici per cento del valore dei singoli capi di bestiame, ancorchè macellato per uso familiare.

La detta imposta si applica giusta le norme dell'articolo 14 della legge sopra citata e del titolo XXVI del regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1940-XVIII, n. 10, ed è comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta sulle entrate derivanti dai trasferimenti del detto bestiame anteriori alla macellazione o alla soggezione delle relative carni all'imposta di consumo, nonchè dell'imposta che sarebbe dovuta per il commercio delle carni macellate e delle salumerie, comprese le vendite al minuto ed esclusi in ogni caso i sottoprodotti, quali le pelli, le ossa, le setole ed altri.

Per le importazioni dall'estero di carni macellate bovine, ovine e suine, comprese le salumerie, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'otto per cento del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762. La detta imposta si riscuote in modo virtuale a cura delle dogane, ed è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per gli atti economici successivi all'importazione, relativi al commercio delle dette carni e salumerie, compresa la vendita al minuto.

Per le entrate derivanti dal commercio del bestiame equino vivo e delle relative carni macellate, l'imposta è dovuta nella misura normale del due per cento per ogni singolo atto economico che dà luogo all'entrata. La stessa aliquota d'imposta si applica per la importazione di detti prodotti.

Per tutti gli atti economici relativi al commercio del bestiame bovino, ovino e suino, non si applica l'addizionale straordinaria di guerra, la quale è invece dovuta per quelli concernenti il commercio del bestiame equino.

Per quanto si riferisce al commercio dei vini, mosti ed uve da vino, soggetti allo speciale trattamento di cui all'art. 14 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'addizionale straordinaria di guerra si applica limitatamente alla vendita al minuto.

Art. 8.

La quota d'integrazione di prezzo dovuta agli industriali ed ai grossisti a norma dell'articolo unico della legge 26 maggio 1942-XX, n. 662, sui quantitativi di carni macellate e di salumerie giacenti presso gli stessi alla data di entrata in vigore dei prezzi di vendita fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dell'esenzione da imposta sull'entrata dei detti prodotti disposta con il R. decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, è compensata, per le ditte che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tuttora in esercizio, dai nuovi prezzi di

vendita dei prodotti stessi da determinare in dipendenza dell'intervenuto onere tributario di cui al precedente articolo, che troveranno applicazione anche per i quantitativi dei prodotti medesimi giacenti presso gli industriali e i grossisti, provenienti da bestiame non assoggettato ad imposta.

CAPO III.

Premi di assicurazione.

Art. 9.

L'art. 3, lettera *d*) della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è modificato come segue:

« *d*) i premi e relativi accessori, limitatamente al 40 per cento del loro ammontare, versati dagli assicurati a ditte, istituti o compagnie di assicurazione, comprese le somme versate per la costituzione di rendite vitalizie. Nella detta percentuale è compenetrata l'imposta sulla cessione degli stessi premi ad altro ente assicuratore in via di riassicurazione o di retrocessione, nonchè sulle provvigioni, interessenze, rimborsi e simili corrisposti per l'acquisizione e l'incasso dei premi ed accessori e per le relative riassicurazioni e retrocessioni ».

Per le entrate previste nel comma precedente non è dovuta l'addizionale straordinaria di guerra.

CAPO IV.

Permute.

Art. 10.

Nelle permute di cose mobili tra commercianti o tra commercianti da una parte e non commercianti dall'altra, l'imposta sull'entrata si applica in relazione alla cosa permutata che ha maggior valore.

Quando le cose permutate sono soggette ad aliquote o quote d'imposta diverse, stabilite per legge od in base agli accordi stipulati a norma dell'art. 16 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'imposta si applica in relazione alla cosa per il trasferimento della quale è dovuta l'imposta maggiore.

Nel caso di permute di merci soggette ad imposta con merci che ne sono esenti per legge o che hanno scontato l'imposta all'origine a norma dei citati accordi, l'imposta si applica, in base alla prescritta aliquota, sul valore delle merci permutate soggette a tributo.

CAPO V.

Ammassi, cooperative agrarie ed enti di distribuzione.

Art. 11.

L'art. 3 della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 770, è sostituito dal seguente:

« Per le materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, di cui è obbligatorio o il conferimento agli ammassi e ad altri enti o la distribuzione attraverso organismi similari, la imposta è dovuta, non all'atto del conferimento, ma al momento della vendita da parte di detti enti.

« Nel caso di conferimento di prodotti agricoli in società cooperative, costituite secondo le disposizioni contenute nel titolo VI del libro V del Codice civile, aventi per oggetto la vendita collettiva o la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci, l'imposta è del pari dovuta non all'atto del conferimento da parte dei soci, ma al momento della vendita dei prodotti conferiti, abbiano questi subìto o meno lavorazione o manipolazione, a chiunque effettuata da parte delle cooperative stesse.

« La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche ai conferimenti di prodotti agricoli effettuati alle dette società cooperative da altre società cooperative, loro socie, costituite, come sopra, tra produttori agricoli, limitatamente ai prodotti conferiti a queste ultime dai propri soci per essere venduti o manipolati.

« Il beneficio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti di società cooperative, alle quali i soci vendono i propri prodotti agricoli, anzichè effettuarne il conferimento.

« Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi enti per acquisti collettivi, consorzi, compagnie ed enti similari istituiti od autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anzichè all'atto dell'acquisto nel Regno dei detti prodotti da parte dei detti enti, al momento della loro rivendita o distribuzione.

« Qualora si tratti invece di prodotti provenienti dall'estero la imposta è dovuta in ogni caso all'atto della importazione, a norma dell'art. 17 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, ed è esente da imposta la successiva rivendita o distribuzione da parte degli accennati enti. L'imposta dovuta all'atto dell'importazione è peraltro commisurata al prezzo di rivendita nel Regno dei prodotti importati, che i detti enti, con riferimento all'intervenuta autorizzazione, devono, sotto la loro diretta responsabilità, indicare nella dichiarazione di importazione ».

CAPO VI.

Rette di spedalità - Servizi resi dagli enti ausiliari.

Art. 12.

Ai fini dell'esenzione di cui all'art. 1, lettera *c*) della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, per rette di spedalità e di ricovero a carico di enti pubblici, s'intendono quelle sostenute in proprio dagli enti stessi, senza che sussista alcun rapporto di controprestazione, sia pure indiretta od una qualsiasi forma assicurativa fra i detti enti ed il degente od il ricoverato.

Nelle entrate di cui all'art. 1, lettera *d*) della stessa legge sopra citata, non si intendono comprese le somme introitate dalle Provincie, dai Comuni e dagli enti ivi richiamati, che, indipendentemente dalla denominazione a tale introito attribuita anche da leggi speciali, rappresentino comunque specifico corrispettivo a determinate prestazioni, immediate o differite, dirette od indirette, od al godimento di beni o di diritti di pertinenza dei detti enti.

Non si fa luogo ad applicazione di sanzioni quando l'imposta relativa alle entrate non esenti a norma dei precedenti commi, conseguite anteriormente all[illegible] data di entrata in vigore del presente decreto, sia corrisposta entro trenta giorni dalla data medesima.

Per le entrate previste dal presente articolo non è dovuta l'addizionale di cui all'art. 1, fatta eccezione per le entrate conseguite per degenza o ricovero in cliniche, case di salute o di cura e simili gestite da privati.

CAPO VII.

Passaggi di merci dalla ditta fabbricante ai propri negozi di vendita al pubblico

Art. 13.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è modificato come segue:

« Costituiscono altresì atti economici soggetti all'imposta sull'entrata, a norma della presente legge, i passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico. L'imposta si corrisponde in base al prezzo all'ingrosso delle merci, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro per le finanze.

« Non danno peraltro luogo ad entrata imponibile a norma del precedente comma:

« *a*) i passaggi di merci dalla ditta produttrice a locali della ditta stessa aperti al pubblico per mostre od esposizioni delle merci, sempre che nei medesimi non si concludano vendite dirette al pubblico;

« *b*) i passaggi di merci dal laboratorio ai negozi di vendita al pubblico appartenenti allo stesso proprietario, quando il laboratorio provvede esclusivamente alla produzione o confezione di merci su specifica ordinazione del cliente fatta a mezzo del negozio di vendita ».

CAPO VIII.

Passaggi di merci per il tramite di ausiliari.

Art. 14.

Per i passaggi di merci per il tramite di ausiliari ed intermediari del commercio, la lettera d'incarico che, giusta le norme vigenti, deve essere passata a copialettere per costituire prova dell'incarico stesso, deve essere redatta in doppio originale, e deve essere presentata, affinchè acquisti data certa, all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede la ditta industriale o commerciale mandante. L'ufficio ne effettua l'annotazione gratuita sul registro modulo VI, restituendo agli interessati i due originali muniti degli estremi di registrazione.

Le ditte che, in seguito all'entrata in vigore del vigente Codice civile, abbiano cessato di tenere il libro copialettere e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano rilasciato lettere di incarico ad ausiliari od intermediari del commercio, devono provvedere, ai fini della prova di cui al comma precedente, alla presentazione di tali lettere all'Ufficio del registro, per le formalità stabilite nel comma stesso, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La presentazione all'Ufficio del registro delle lettere di cui sopra non costituisce caso d'uso e l'annotazione di esse sul registro modulo VI non costituisce registrazione del documento medesimo.

CAPO IX.

Vendita fra commercianti, industriali ed esercenti - Termine per la emissione delle fatture e per il pagamento dell'imposta e dell'addizionale straordinaria di guerra - Vendite al minuto.

Art. 15.

Quando l'atto economico che dà luogo all'entrata è costituito da trasferimento di merci tra commercianti e industriali, compresi gli enti in genere che svolgono attività industriale e commerciale, il documento scritto di cui all'art. 8, lett. *a*) della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, che può assumere la forma di nota, conto, fattura, quietanza e simile, deve essere emesso in doppio esemplare da parte di colui al quale l'entrata compete, non oltre il quinto giorno non festivo successivo a quello della spedizione o consegna della merce ed in ogni caso entro il quinto giorno non festivo successivo a quello del pagamento, totale o parziale, qualora questo abbia luogo prima della consegna o spedizione della merce. Entro gli stessi termini il documento deve essere assoggettato all'imposta ed all'addizionale.

Quando il documento sia emesso prima della spedizione o consegna della merce, il medesimo deve essere assoggettato ad imposta ed addizionale entro il quinto giorno non festivo a quello della sua emissione.

Il documento prescritto dai commi precedenti deve indicare la qualità, la quantità, ed il prezzo o valore della merce, la data della sua emissione e le generalità dei contraenti.

Il documento di cui sopra deve essere emesso ed assoggettato ad imposta ed addizionale anche nel caso di vendite effettuate al diretto privato consumatore, da commercianti ed industriali che abitualmente non esercitano la vendita al minuto, come pure nel caso di vendite al diretto privato consumatore di prodotti, i quali, per non essere comunemente commerciati a peso, numero o misura, non possono formare oggetto delle vendite al minuto ai sensi del successivo art. 16.

Può tener luogo del doppio esemplare, da rimanere in possesso della ditta che emette il documento, la registrazione del trasferimento sui libri di prima nota o su apposito libro copiafatture.

CAPO X.

Vendite al minuto.

Art. 16.

Per vendite al minuto ai sensi della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, s'intendono le vendite di merci e prodotti comunemente commerciati a peso, numero o misura, effettuate dai dettaglianti nei confronti di qualsiasi acquirente. Sono del pari considerate vendite al minuto quelle effettuate dai fabbricanti o dai grossisti nei confronti di privati consumatori, o comunque di acquirenti che non destinano le cose acquistate alla propria industria o al proprio commercio.

Ai fini della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge sopracitata le vendite dei prodotti di cui al comma precedente fatte alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, all'Opera nazionale Dopolavoro, alla Gioventù italiana del Littorio ed a quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, al-

l'Amministrazione dello Stato, non costituiscono vendite al minuto, quando siano effettuate in dipendenza di convenzioni scritte ovvero di ordinazioni seguite da accettazione per iscritto del venditore.

Capo XI

Pagamento dell'imposta e dell'addizionale straordinaria di guerra a mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali.

Art. 17.

L'imposta sull'entrata e l'addizionale straordinaria di guerra da corrispondersi a mezzo di marche, o, in sostituzione di queste, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, si applicano giusta i seguenti criteri ed osservate le norme di cui al regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1940-XVIII, n. 10:

a) quando l'ammontare complessivo dei detti tributi, per ogni entrata, non supera L. 100: esclusivamente mediante apposizione di marche;

b) quando il detto ammontare, per ogni entrata, supera L. 100 e non L. 500: facoltativamente a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

c) quando il detto ammontare, per ogni entrata, supera L. 500: esclusivamente a mezzo dei conti correnti postali.

Nei sensi di cui sopra restano modificati l'art. 9 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'art. 4 della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 770, e l'art. 1 del R. decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 105.

Art. 18.

La prova del tempestivo versamento dell'imposta sull'entrata e dell'addizionale straordinaria di guerra effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali, è costituita, per i versamenti effettuati dai non correntisti postali, dalla data della ricevuta del bollettino di versamento.

Per i versamenti effettuati dai correntisti postali tale prova è costituita dalla data della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale, quando il postagiro sia trasmesso all'Ufficio dei conti correnti postali per il tramite di un ufficio di posta.

Qualora invece il postagiro sia trasmesso direttamente dal correntista all'Ufficio dei conti correnti, il versamento si presume effettuato nel quinto giorno precedente la data risultante dal timbro apposto sul postagiro dal predetto Ufficio.

TITOLO III

Sanzioni e responsabilità solidale.

Capo I

Sanzioni.

Art. 19.

L'art. 30 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è sostituito come segue:

« Le seguenti violazioni delle norme della presente legge e del relativo regolamento sono punite:

« *a*) con la pena pecuniaria da due a otto volte l'imposta dovuta, quando per la corresponsione dell'imposta sull'entrata non sia stato posto in essere o non sia tenuto il documento prescritto dalla presente legge o dal regolamento.

« Nella stessa pena pecuniaria s'incorre per l'omessa corresponsione dell'imposta sull'entrata per le vendite al minuto e per le prestazioni al dettaglio di cui all'art. 8, lettere *b*) e *c*), quando l'accertamento sia effettuato in base ad elementi concernenti l'attività, l'importanza ed il movimento economico dell'azienda od abbia luogo in base alle risultanze dei documenti e delle carte contabili dell'azienda stessa;

« *b*) con la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta dovuta, quando il documento prescritto per la corresponsione dell'imposta sull'entrata non sia assoggettato in tutto od in parte all'imposta.

« La stessa pena pecuniaria si applica per il mancato pagamento dell'imposta in base a quote fisse annuali o in altro modo determinata in dipendenza degli accordi intervenuti, a norma del precedente art. 16, fra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni sindacali competenti, quando l'imposta, giusta i detti accordi, deve essere corrisposta dal contribuente mediante la diretta applicazione delle prescritte marche;

« *c*) con la stessa pena pecuniaria di cui alla lettera *b*), salvo il disposto del successivo art. 31, quando per i passaggi di merci in sospeso, in conto deposito ed a scopo di lavorazione e per i passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio non siano osservate le norme stabilite dal regolamento;

« *d*) con la pena pecuniaria da L. 60 a L. 120 a carico dei giudici, funzionari, ufficiali pubblici, avvocati, procuratori e consulenti che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29;

« *e*) con la pena pecuniaria da L. 5 a L. 10 per ogni documento, libro, bollettario e registro non conservato nei modi e termini stabiliti dall'art. 26.

« Per le infrazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è sempre dovuta l'imposta non corrisposta.

« Per le stesse infrazioni di cui sopra alle lettere *a*), *b*) e *c*), in luogo della pena pecuniaria ivi stabilita s'incorre in una sopratassa del 10 per cento dell'imposta dovuta, qualora l'imposta medesima, qualunque ne sia la forma del pagamento, sia stata corrisposta oltre i termini stabiliti dalla presente legge, ma prima dell'accertamento della violazione.

« Qualora il pagamento dell'imposta sia stato effettuato con marche, ma l'apposizione e l'annullamento delle medesime siano stati eseguiti in modo diverso da quello stabilito dal regolamento, il trasgressore incorre nella pena pecuniaria non inferiore al ventesimo e non superiore al decimo dell'imposta irregolarmente corrisposta ».

Art. 20.

L'art. 32 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è sostituito come segue:

« Le seguenti violazioni delle norme della presente legge e del relativo regolamento sono punite:

« *a*) con l'ammenda da L. 500 a L. 3000 per ogni vendita al minuto posta in essere senza il pagamento dell'imposta o col pagamento di una imposta inferiore a quella dovuta. L'ammenda trova applicazione solo nei casi di flagrante accertamento;

« *b*) con l'ammenda da L. 200 a L. 1000 per ogni corrispettivo pagato senza la corresponsione dell'imposta in dipendenza delle prestazioni al dettaglio di cui all'art. 8, lett. *c*);

« c) con l'ammenda da tre a nove volte l'imposta dovuta, quando sul documento posto in essere per la corresponsione dell'imposta sia stato indicato un corrispettivo inferiore a quello riscosso o pattuito e quando, nel caso di pagamento dell'imposta in modo virtuale, od in base ad apposito libro, registro o bollettario, giusta le norme del regolamento o degli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, sia stata dichiarata o annotata una entrata inferiore a quella effettivamente conseguita.

« Nella stessa ammenda si incorre per le infedeli dichiarazioni nelle denunzie prescritte dagli accordi sopra citati per la corresponsione dell'imposta sull'entrata;

« d) con l'ammenda da L. 200 a L. 1000 per il rifiuto di presentare, giusta le disposizioni dell'art. 27, i documenti richiamati ed indicati nello stesso art. 27 o prescritti dal regolamento o dagli accordi stipulati a norma dell'art. 16.

« Per le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) è sempre dovuta l'imposta non corrisposta, oltre una sopratassa pari all'imposta ».

Art. 21.

L'art. 38 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è sostituito come segue:

« Nel caso di mancato pagamento dell'imposta da corrispondersi in modo virtuale o del canone d'imposta ovvero del supplemento di canone, nei termini prescritti dalla presente legge, dal regolamento, dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16 e dalle autorizzazioni concesse dal Ministro per le finanze in base alla facoltà conferitagli dal penultimo comma dell'art. 8, il contribuente incorre in una sopratassa pari al dieci per cento della somma dovuta.

« Nel caso di pagamento rateale dell'imposta, il contribuente, ove non effettui il pagamento nei modi e termini stabiliti dal regolamento e dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, decade dal beneficio della rateazione ed è obbligato al pagamento in una sola volta, dell'imposta ancora dovuta, incorrendo in una sopratassa pari al dieci per cento della rata o delle rate d'imposta scadute e non pagate ».

Art. 22.

Per le violazioni alle norme del presente decreto si applicano le sanzioni stabilite nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, modificate con i precedenti articoli da 19 a 21.

Art. 23.

L'esercizio della rivalsa dell'addizionale straordinaria di guerra stabilita dal presente decreto, comunque effettuato, è punito con l'ammenda da 2 a 10 volte l'addizionale indebitamente riversata, con un minimo di L. 500.

CAPO II.

Responsabilità solidale.

Art. 24.

L'art. 43 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è sostituito come segue:

« Al pagamento della imposta non corrisposta, delle sopratasse e delle pene pecuniarie sono tenuti coloro che a norma della presente legge e del relativo regolamento hanno l'obbligo del pagamento della imposta all'Erario.

« Nel caso peraltro di trasferimenti di materie, merci e prodotti fra commercianti ed industriali, al pagamento della imposta, delle sopratasse e delle pene pecuniarie sono obbligate solidalmente entrambe le parti contraenti. Non sussiste la solidarietà qualora sia fornita la prova, esclusa quella testimoniale, che l'infrazione è imputabile ad una sola delle parti.

« L'ammenda stabilita dalle lettere a) e b) dell'articolo 32 per l'omesso pagamento dell'imposta sull'entrata per le vendite al minuto e per le prestazioni al dettaglio si applica esclusivamente al venditore o a colui che esegue la prestazione.

« Per le violazioni di cui alla lettera c) dello stesso art. 32 l'ammenda si applica a colui che ha l'obbligo della emissione del documento e della tenuta dei libri, bollettari e registri prescritti per la corresponsione dell'imposta. Nel caso peraltro di rapporti fra commercianti, industriali ed esercenti, in eguale ammenda incorre anche l'altra parte contraente.

« Qualora il trasferimento di materie, merci e prodotti fra commercianti ed industriali sia avvenuto senza il rilascio del prescritto documento o con documento non assoggettato ad imposta o recante una indicazione di prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito, ovvero una indicazione infedele dei suoi elementi costitutivi, colui che ha ricevuto la merce è obbligato, entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della merce stessa, a formare una distinta contenente gli estremi del trasferimento ed a pagare l'imposta dovuta nei modi prescritti dall'art. 9 della presente legge. Osservato tale precetto, egli è esonerato da qualsiasi responsabilità, ferma restando peraltro la responsabilità del venditore ».

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 25.

Per gli atti economici aventi per oggetto trasferimenti di merci fra industriali e commercianti, compiuti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'addizionale non è dovuta, ancorchè la consegna o la spedizione della merce si effettui dopo la detta data, sempre quando risulti dai libri di commercio, regolarmente tenuti dalla ditta venditrice, che fu emessa la fattura e fu eseguito il relativo pagamento prima della detta data.

Non è del pari dovuta l'addizionale per il pagamento di corrispettivi d'appalto effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando l'appalto sia stato assunto con vincolo irretrattabile anteriormente a tale data.

Art. 26.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di modificare, avuto riguardo a particolari strutture ed esigenze aziendali, o per categorie di entrata, le forme ed i termini stabiliti per il pagamento dell'imposta sull'entrata e dell'addizionale straordinaria di guerra, nonchè di determinare speciali modalità cautelative per il controllo circa l'accertamento dell'entrata soggetta ai detti tributi.

Art. 27.

Per l'applicazione del presente decreto, in quanto questo non disponga diversamente, restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle riguardanti i modi e i termini del pagamento.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il 16 giugno 1943-XXI, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 aprile 1943-XXI, n. 453.

Autorizzazione al comune di Crenovizza (Trieste) a modificare la denominazione della frazione Preval in « Prevallo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Crenovizza, in esecuzione della deliberazione 19 luglio 1942-XX, n. 2594, chiede l'autorizzazione a mutare la denominazione della frazione « Preval » in « Prevallo »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Trieste nella seduta dell'8 gennaio 1942-XX;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Crenovizza, in provincia di Trieste, è autorizzato a mutare la denominazione della frazione « Preval » in « Prevallo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 35. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 454.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43.

N. 454. R. decreto-legge 17 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti addì 11 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Vulgano » nel Tavoliere di Puglia (ditta Masselli Carolina).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 novembre 1942-XXI, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Vulgano » di pertinenza, come dagli atti, di Masselli Carolina fu Luigi e riportato nel catasto del comune di Foggia in testa alla ditta Masselli Carolina fu Luigi, alla partita n. 1483, foglio 22, particella 17, della superficie di Ha. 1.63.42 e con la rendita imponibile di L. 73,54.

Detto fondo confina ad ovest con la strada nazionale Foggia-S. Severo e ad est col tratturo Foggia-Aquila;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 aprile 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Vulgano » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5000 (cinquemila) da essa offerta come

indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 111. — D'ELIA

(1990)

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria S. Lorenzo o Posta della Vigna » nel Tavoliere di Puglia (ditta Di Biase Luigi).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 novembre 1942-XXI, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria S. Lorenzo o Posta della Vigna » di pertinenza, come dagli atti, di Di Biase Luigi fu Nicola e riportato nel catasto del comune di Foggia in testa alla ditta Di Biase Luigi fu Nicola, alla partita 253, foglio di mappa 146, particelle 21/*b*, 22/*b*; foglio di mappa 148, particelle 6/*b*, 7/*b*, 8/*b*, 9/*b*; per la superficie complessiva di Ha. 39.15.53 e con la rendita imponibile di L. 2639,85.

La predetta proprietà confina: a nord, con oliveto di proprietari vari; ad est, con proprietà Di Biase Lucia; a sud, con fondo S. Lorenzo di Pasca e proprietà Di Biase Lucia; ad ovest, con tratturo Foggia-Ordona-Lavello;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 aprile 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria S. Lorenzo o Posta della Vigna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 100.000 (centomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1943-XXI
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 110. — D'ELIA

(2002)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° giugno 1943-XXI.

Nomina del liquidatore della Banca Licatese, in liquidazione, con sede in Licata (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Considerato che il rag. Matteo Lauricella — nominato con deliberazione assembleare del 1° novembre 1942-XXI liquidatore della Banca Licatese, società anonima in liquidazione secondo le norme ordinarie, avente sede in Licata (Agrigento) — ha rassegnato le dimissioni;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, alla nomina di un liquidatore;

Decreta:

Il cav. dott. Giacomo Del Guercio è nominato liquidatore della Banca Licatese, società anonima in liquidazione secondo le norme ordinarie, avente sede in Licata (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(1994)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° giugno 1943-XXI.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Savona.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto l'art. 9 dello statuto della Cassa di risparmio di Savona, approvato con proprio decreto in data 17 maggio 1939-XVII;

Veduto il proprio decreto in data 6 aprile 1938-XVI, col quale il comm. Carlo delle Piane e il sig. Armando Carena sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. avv. Gino Nicolò Pessano e il sig. Armando Carena sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, per il quinquennio 19 aprile 1943-XXI-18 aprile 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(1997)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° giugno 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Udine.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 8 dello statuto della Cassa di risparmio di Udine, approvato con proprio decreto in data 6 gennaio 1939-XVII;

Veduto il proprio decreto in data 28 maggio 1938-XVI, con il quale il conte comm. Arbeno D'Attimis di Santacroce e l'avv. Mario Livi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il conte comm. Arbeno D'Attimis di Santacroce e l'avv. Mario Livi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, per il quinquennio 6 giugno 1943-XXI-5 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2000)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° giugno 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Bra (Cuneo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 8 dello statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra, approvato con proprio decreto in data 18 aprile 1939-XVII;

Veduto il proprio decreto in data 28 maggio 1938-XVI, con il quale il comm. Bartolomeo Boglione e il dottor Luigi Robiola sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. Bartolomeo Boglione e il dott. Luigi Robiola sono confermati, rispettivamente, presidente e

vice presidente della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), per il quinquennio 6 giugno 1943-XXI-5 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(1999)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° giugno 1943-XXI.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Cesena (Forlì).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;;

Veduto il proprio decreto in data 8 gennaio 1943-XXI, con il quale il cav. avv. Giuseppe Ricci è stato nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Cesena;

Considerato che il predetto cav. avv. Giuseppe Ricci non ha accettato la carica e occorre, quindi, provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il prof. dott. Giuseppe Gobbi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), in sostituzione del cav. avv. Giuseppe Ricci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(1995)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° giugno 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio Anconitana, approvato con proprio decreto in data 23 dicembre 1940-XIX;

Veduto il proprio decreto in data 6 aprile 1938-XVI, con il quale il gr. uff. avv. Fernando Bartolini e il colonnello cav. Luigi Calzetta sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il gr. uff. avv. Fernando Bartolini e il colonnello cav. Luigi Calzetta sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona, per il quinquennio 16 aprile 1943-XXI-15 aprile 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(1998)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1943-XXI.

Modificazione del prezzo dell'alcole denaturato per usi industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 594, e modificato dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1942-XX, che stabilisce il regime dei prezzi degli alcoli;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di cessione dell'alcole denaturato per usi industriali, eccettuato quello destinato alla carburazione e alla produzione della gomma sintetica, è fissato nella misura di L. 780 per ettanidro.

Il prezzo è comprensivo dei diritti erariali e della imposta di fabbricazione.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2024)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1943-XXI.

Modificazione del regime fiscale dello zucchero e dell'alcole denaturato nonchè delle agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione sull'alcole e sullo zucchero;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1942 che ha modificato il regime fiscale dello zucchero;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1736, convertito nella legge 11 febbraio 1925, n. 296, che ha accordato agevolazioni fiscali per alcuni prodotti a base di zucchero;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, che stabilisce, fra l'altro, le pene per talune infrazioni alle leggi in materia di imposte di fabbricazione;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1942 che ha modificato il regime fiscale degli alcoli;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 38, che proroga la facoltà conferita al Ministro per le finanze, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili e dello zucchero;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero è stabilita nella misura di lire 455 per ogni quintale di zucchero di 1ª classe e nella misura di lire 436 per ogni quintale di zucchero di 2ª classe.

Nelle stesse misure sono stabilite le sovrimposte di confine sullo zucchero importato dall'estero.

L'aumento della imposta si applica anche agli zuccheri che, alla data della entrata in vigore del presente decreto, si trovino, in quantità superiore ai tre quintali, negli spacci di vendita, nonchè in depositi o magazzini non vincolati alla finanza e comunque viaggiante.

A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute o viaggianti, entro cinque giorni dalla data suddetta, al più vicino Ufficio delle imposte di fabbricazione, o Ufficio doganale, o Comando della Regia guardia di finanza.

Art. 2.

Per lo zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate, l'agevolazione prevista dall'art. 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1736, convertito nella legge 11 febbraio 1925, n. 296, è limitata al 50 % dell'aliquota d'imposta gravante sullo zucchero.

Nella stessa misura è stabilita la sovrimposta di confine sullo zucchero, da riscuotere, in base alla nota alla voce 44 della tariffa doganale, sulle marmellate importate dall'estero.

La disposizione di cui al primo comma di questo articolo si applica anche allo zucchero in natura nonchè alle marmellate che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino presso le fabbriche di marmellate o comunque in depositi o magazzini dalle stesse gestite. A tal uopo i fabbricanti debbono denunciare gli zuccheri in natura, nonchè le quantità di marmellate come sopra detenuti, distintamente per qualità, solida o pastosa.

Le disposizioni stesse si applicano, inoltre, alle marmellate ovunque esistenti in quantità superiore ai 5 quintali. A tal uopo i detentori debbono denunciare le quantità giacenti nei loro spacci, magazzini o depositi, indicando, essi pure distintamente, la qualità della marmellata.

Il supplemento d'imposta per le marmellate è liquidato sulla base del 65 % di contenuto in zucchero per quella solida e del 60 % per quella pastosa.

Le denuncie prescritte dal presente articolo devono presentarsi pure entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Gli alcoli destinati ad uso industriale, previa denaturazione effettuata con la osservanza delle norme stabilite dall'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli impiegati come carburanti e nella produzione della gomma sintetica, sono soggetti all'imposta di fabbricazione nella misura di L. 200 per ogni ettolitro anidro.

Gli alcoli denaturati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e tuttora esistenti nei magazzini di fabbrica sono assoggettati alla suddetta imposta di fabbricazione.

Sono altresì assoggettati alla stessa imposta gli alcoli denaturati che si trovino ovunque, fuori dei magazzini di fabbrica, in quantità superiore a cento litri.

All'uopo il detentore dovrà farne denuncia, entro il termine di cinque giorni, al più vicino Ufficio delle imposte di fabbricazione.

Art. 4.

L'imposta differenziale dovuta in base al disposto dei commi 3° e 4° del precedente art. 1 e dei commi 3°, 4°, e 5° del precedente art. 2, nonchè l'imposta dovuta in base al disposto dell'art. 3, devono essere versate in Tesoreria entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata la indennità di mora del 4 %.

Art. 5.

Chiunque ometta di presentare le denuncie di cui ai precedenti articoli o presenti denuncie inesatte è punito con le pene stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO.

(2022)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1943-XXI.

Agevolazioni tributarie a favore dei comuni di La Spezia, Reggio Calabria, Catania, Siracusa e Pantelleria danneggiati dalle offese belliche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, concernente agevolazioni tributarie a favore delle località danneggiate dalle offese belliche;

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni di La Spezia, Reggio Calabria, Catania, Siracusa e Pantelleria, danneggiati dalle offese belliche, sono accordate le agevolazioni tributarie previste dal R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Art. 2.

Per ottenere lo sgravio a titolo di sfitto parziale, nei casi in cui questo abbia avuto inizio anteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori di fabbricati devono presentare apposita domanda, entro il termine del 31 luglio 1943-XXI, al competente Ufficio distrettuale delle imposte. Negli altri casi la domanda deve essere presentata dai possessori entro il termine di sessanta giorni da quello in cui il fabbricato cessò di essere affittato in tutto o in parte.

Analoga domanda dovrà essere presentata entro il termine di sessanta giorni dal compimento dell'anno, durante il quale il fabbricato rimase parzialmente non affittato, se lo sfitto riguarda non meno della metà del reddito del fabbricato stesso, ovvero dal compimento del periodo non inferiore al semestre, se lo sfitto riflette tutto il fabbricato.

Art. 3.

Ai fini della revisione straordinaria, con decorrenza dal 1° maggio 1943-XXI, dei redditi di ricchezza mobile di categoria B e C^1, dell'imposta sul patrimonio, nonchè degli abbonamenti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 3, 5 e 7 del citato decreto-legge, i contribuenti interessati devono presentare le relative domande entro il termine del 31 luglio 1943-XXI.

Entro lo stesso termine devono essere prodotte le domande per ottenere la revisione straordinaria ai fini dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge, con decorrenza dal 1° maggio 1943-XXI, qualora l'imposta medesima sia applicata in base a redditi esenti, in virtù di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Allo sgravio delle imposte, sovrimposte, nonchè dei tributi e contributi applicati da qualsiasi ente in base al reddito imponibile dei fabbricati, di cui al terzo comma dell'art. 2, a quello mobiliare previsto dal secondo comma dell'art. 3 e delle imposte di cui al successivo art. 4 del predetto decreto-legge, si provvede in base alle domande prodotte per le suaccennate rispettive imposte.

Art. 5.

Per gli appartamenti demoliti o comunque resi inabilitabili a seguito delle offese belliche, lo sgravio dell'imposta sul valore locativo previsto dall'art. 8 del citato decreto-legge ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

Art. 6.

Per gli appartamenti forniti di mobili, che per effetto dello sfollamento non siano abitati, in modo permanente, lo sgravio dell'imposta sul valore locativo decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Il contribuente che ritorni ad abitare anche saltuariamente l'appartamento temporaneamente abbandonato ha l'obbligo di farne denunzia al Comune entro il termine di giorni 30 dal rientro, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 296 del Testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. *n*) del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338.

Art. 7.

Per gli appartamenti parzialmente sinistrati che continuino ad essere abitati è consentito lo sgravio parziale dell'imposta sul valore locativo per una quota pari al valore medesimo dei vani resi inabitabili.

Lo sgravio ha effetto dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Alla tassazione di detti vani sarà nuovamente provveduto appena gli stessi saranno rimessi in istato di abitabilità. A tale scopo i contribuenti devono presentare apposita denunzia al Comune non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle riparazioni eseguite, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 296 del citato Testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. *n*), del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338.

Art. 8.

Per i cani, le vetture, i pianoforti, i bigliardi, le macchine per caffè tipo espresso e le insegne che risultino distrutti o resi inservibili in dipendenza delle offese belliche, lo sgravio delle relative imposte previsto dall'art. 10 del citato decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, ha effetto dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il danno.

Art. 9.

Lo sgravio dell'imposta di licenza previsto dall'art. 9 del predetto decreto-legge per gli esercizi che per effetto dei danni materiali subiti nei locali cesseranno ogni attività, decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

Alla riapertura di detti esercizi dovrà applicarsi la tariffa prevista per la rinnovazione della licenza, ai sensi dell'art. 188 del citato Testo unico per la finanza locale.

Art. 10.

Le domande dei contribuenti, intese ad ottenere gli sgravi di cui agli articoli 5, 8 e 9 del presente decreto dovranno essere prodotte al Comune entro sessanta

giorni dal verificarsi del sinistro e nel caso che questo abbia avuto luogo anteriormente all'entrata in vigore del decreto medesimo, entro il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 11.

Per ottenere l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati dalle offese belliche, i proprietari interessati devono presentare la denuncia nei sensi indicati dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

L'esenzione compete indipendentemente dal termine nel quale le opere stesse vengono eseguite, e nei limiti corrispondenti alla consistenza della costruzione distrutta o danneggiata.

A tale scopo la denunzia deve essere corredata dei documenti da rilasciarsi dalle competenti autorità e dai quali risulti la consistenza della preesistente costruzione, nonchè la descrizione delle nuove opere da eseguire, in base ai relativi progetti.

Per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili è sospesa la riscossione del contributo annuo per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 39, secondo comma, del citato Testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175. Tale sospensione ha effetto per gli edifici distrutti e ricostruiti, fino a dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità; per quelli nei quali sono stati eseguiti notevoli rifacimenti, dalla data di dichiarazione di abitabilità.

Art. 12.

Le domande di cui agli articoli precedenti devono essere presentate nei termini stabiliti, a pena di decadenza. Esse possono essere inviate agli uffici competenti mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2030)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1943-XXI.
Agevolazioni tributarie a favore del comune di Milano danneggiato dalle offese belliche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, concernente agevolazioni tributarie a favore delle località danneggiate dalle offese belliche;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Milano, danneggiato dalle offese belliche, sono accordate le seguenti agevolazioni tributarie previste dal suaccennato R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243.

Art. 2.

I privati contribuenti possessori di redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e *C*1 possono chiedere la revisione straordinaria, con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI, del tributo medesimo, nonchè degli abbonamenti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 3 e 7 del citato decreto-legge, presentando le relative domande entro il termine del 31 luglio 1943-XXI.

Entro lo stesso termine devono essere prodotte le domande per ottenere la revisione straordinaria ai fini dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI, qualora l'imposta medesima sia applicata in base a redditi esenti, in virtù di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

Allo sgravio dell'imposta, nonchè dei tributi o contributi applicati da qualsiasi ente in base al reddito imponibile di ricchezza mobile previsto dal secondo comma dell'art. 3 e delle imposte di cui al successivo articolo 4 del predetto decreto-legge, riflettenti il reddito medesimo, si provvede in base alle domande prodotte per la suaccennata revisione straordinaria.

Art. 4.

Per gli appartamenti demoliti o comunque resi inabitabili a seguito delle offese belliche, lo sgravio dell'imposta sul valore locativo previsto dall'art. 8 del citato decreto-legge ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

Art. 5.

Per gli appartamenti forniti di mobili, che per effetto dello sfollamento non siano abitati, in modo permanente, lo sgravio dell'imposta sul valore locativo decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Il contribuente che ritorni ad abitare anche saltuariamente l'appartamento temporaneamente abbandonato ha l'obbligo di farne denunzia al Comune entro il termine di giorni 30 dal rientro, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 296 del Testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. *n*) del R. decreto legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338.

Art. 6.

Per gli appartamenti parzialmente sinistrati che continuino ad essere abitati è consentito lo sgravio parziale dell'imposta sul valore locativo per una quota pari al valore medesimo dei vani resi inabitabili

Lo sgravio ha effetto dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Alla tassazione di detti vani sarà nuovamente provveduto appena gli stessi saranno rimessi in istato di abitabilità. A tale scopo i contribuenti devono presentare apposita denunzia al Comune non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle riparazioni eseguite, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 296 del citato Testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931-IX, numero 1175, modificato dall'art. 1, lett. *n*) del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338.

Art. 7.

Per i cani, le vetture, i pianoforti, i bigliardi, le macchine per caffè tipo espresso e le insegne che risultino distrutti o resi inservibili in dipendenza delle offese belliche, lo sgravio delle relative imposte previsto dall'art. 10 del citato decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, numero 243, ha effetto da mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro.

Art. 8

Lo sgravio dell'imposta di licenza previsto dall'articolo 9 del predetto decreto-legge per gli esercizi che per effetto dei danni materiali subiti nei locali cesseranno ogni attività, decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

Alla riapertura di detti esercizi dovrà applicarsi la tariffa prevista per la rinnovazione della licenza, ai sensi dell'art. 188 del citato Testo unico per la finanza locale.

Art. 9.

Le domande dei contribuenti, intese ad ottenere gli sgravi di cui agli articoli 4, 7 e 8 del presente decreto dovranno essere prodotte al Comune entro sessanta giorni dal verificarsi del sinistro e nel caso che questo abbia avuto luogo anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto-legge, entro il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 10.

Per ottenere l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati dalle offese belliche, i proprietari interessati devono presentare la denuncia nei sensi indicati dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

L'esenzione compete indipendentemente dal termine nel quale le opere stesse vengono eseguite, e nei limiti corrispondenti alla consistenza della costruzione distrutta o danneggiata.

A tale scopo la denunzia deve essere corredata dei documenti da rilasciarsi dalle competenti autorità e dai quali risulti la consistenza della preesistente costruzione, nonchè la descrizione delle nuove opere da eseguire, in base ai relativi progetti.

Per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili è sospesa la riscossione del contributo annuo per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 39, secondo comma del citato Testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175. Tale sospensione ha effetto per gli edifici distrutti e ricostruiti, fino a dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità, per quelli nei quali sono stati eseguiti notevoli rifacimenti dalla data di dichiarazione di abitabilità.

Art. 11.

Le domande di cui agli articoli precedenti devono essere presentate nei termini stabiliti, a pena di decadenza. Esse potranno essere inviate agli uffici competenti mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

Il Ministro: Acerbo

(2031)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1943-XXI.

Modificazione del prezzo di monopolio dello zucchero saccarinato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1230, che istituisce a favore dello Stato il monopolio di produzione e di vendita dello zucchero saccarinato;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1942-XXI, che reca le norme per l'applicazione del suindicato decreto-legge e fissa in L. 2100 per quintale, peso netto, il prezzo di cessione dello zucchero saccarinato dal monopolio al Consorzio nazionale produttori zuccheri e dal Consorzio ai commercianti rivenditori;

Ritenuta l'opportunità di adeguare detto prezzo al nuovo prezzo dello zucchero normale, fissato con altro provvedimento di Governo;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di cessione dello zucchero saccarinato dal monopolio al Consorzio nazionale produttori zuccheri e dal Consorzio ai commercianti rivenditori è fissato in L. 2400 per quintale, peso netto.

Art. 2.

I detentori, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di zucchero saccarinato in quantità non inferiore ad un quintale sono tenuti a corrispondere e versare all'Erario, per tutto lo zucchero saccarinato detenuto, la differenza, in L. 300 per quintale, tra il prezzo precedentemente in vigore e quello fissato col precedente art. 1. Questa disposizione si applica, a carico del destinatario, anche per lo zucchero saccarinato viaggiante. A tal fine i detentori ed i destinatari di cui al presente articolo dovranno presentare denunzia, al più vicino ufficio delle imposte di fabbricazione, del quantitativo di zucchero saccarinato detenuto o viaggiante, entro il quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto e verseranno il prezzo differenziale dovuto entro 15 giorni dalla notifica della relativa liquidazione.

Art. 3.

Per lo zucchero saccarinato non denunziato o denunziato in meno è applicabile, in aggiunta al prezzo differenziale, un sopraprezzo di L. 300 per quintale di prodotto non denunziato o denunziato in meno.

Sulle somme dovute a termine del precedente art. 2 e non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 4%.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1943-XXI

Il Ministro: Acerbo

(2023)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di La Spezia e della Procura del Re Imperatore presso il Tribunale medesimo è trasferita temporaneamente nel comune di Sarzana.

La sede della Corte di assise di La Spezia è trasferita temporaneamente nel comune di Sarzana.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del primo presidente della Corte di appello di Genova.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffuso al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il primo presidente della Corte d'appello di Genova è autorizzato a modificare la composizione delle Sezioni del Tribunale di La Spezia destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle sezioni e a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Il presidente del Tribunale di La Spezia darà, d'ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento delle sedi.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO
p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI
Il Ministro per le finanze: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1943-XXI
Registro n. 8, *Grazia e giustizia, foglio n.* 50. — TESTA.

(2026)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 31 maggio 1943-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un immobile in Padova.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Vista la necessità di acquistare alcuni immobili di proprietà della Società anonima « Nuova Delia », siti in Padova da adibire a palestra ginnastica;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il decreto 14 novembre 1942-XXI del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1942-XXI, numero 275;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare, per il prezzo di L. 290.000 (duecentonovantamila), dalla Società anonima « Nuova Delia », gli immobili siti in comune di Padova città, piazza Delia, costituenti il maneggio coperto, le scuderie, la Casa del Maestro e l'area attigua, riportati nel catasto del comune di Padova alla partita terreni 2240 e partita fabbricati 14885 e precisamente sez. *F*, foglio XVI, mappali: prato ett. 0.00.79, rend. L. 0,63; piazza Delia civico 5, casa di piani 3, vani 7; piazza Delia, fabbricato ad uso maneggio e scuderia di piani 3, vani 16 e luogo terreno e superiore di piani 2, vani 3, con un reddito complessivo di L. 4700, e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Padova per la stipula dell'atto.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1989)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nuovi prezzi dello zucchero e delle marmellate

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'aumento dell'imposta di fabbricazione sugli zuccheri, stabilito con decreto del Ministero delle finanze, ha determinato quanto segue:

A datare dal 12 giugno 1943-XXI il prezzo al consumo dello zucchero aumenta di L. 1,00 al kg.; i prezzi delle marmellate vengono modificati come risulta dalle allegate tabelle *A* e *B*:

TABELLA *A*.

Prezzi delle marmellate pastose 1942 alla produzione da grossista a dettagliante ed al consumo

(in lire)

CONFEZIONI	DI 1ª CATEGORIA				DI 2ª CATEGORIA			
	Alla produzione a q.le	Da grossista a dettagliante a q.le	Al consumo (a kg.) Nell'imballaggio originale	Al consumo (a kg.) Sfuso	Alla produzione a q.le	Da grossista a dettagliante a q.le	Al consumo (a kg.) Nell'imballaggio originale	Al consumo (a kg.) Sfuso
A) *In flaconi UNI* . .	1.515	1.690	19,20	—	1.390	1.555	17,70	—
B) *In lamierino o banda stagnata:*								
1) da kg. 10,000 . . .	970	1.085	12,30	13,40	855	960	10,90	11,90
2) » » 5,000 . . .	995	1.110	12,60	13,80	880	990	11,20	12,20
3) » » 1,000 . . .	1.060	1.180	13,40	—	955	1.065	12,10	—
4) » » 0,500 . . .	1.095	1.215	13,90	—	990	1.105	12,60	—
C) *In vasetti di terracotta:*								
1) da kg. 1,000 . . .	1.280	1.440	16,30	—	1.155	1.305	14,80	—
2) » » 0,500 . . .	1.340	1.505	17,10	—	1.215	1.370	15,60	—
D) *In astucci:*								
1) da kg. 5,000 . . .	990	1.105	12,70	12,70	870	975	11,10	11,10
2) » » 1,000 . . .	1.190	1.320	15 —	—	1.020	1.135	12,80	—
3) » » 0,500 . . .	1.215	1.345	15,30	—	1.095	1.215	13,80	—
4) » » 0,400 . . .	1.235	1.370	15,50	—	1.115	1.235	14 —	—
5) » » 0,250 . . .	1.240	1 375	15,60	—	1.120	1.240	14,10	—
6) » » 0,100 . . .	1.390	1.530	17,40	—	1.265	1.400	15,90	—
7) » » 0,050 . . .	1.470	1.620	18,40	—	1.350	1.490	16,90	—
E) *In mastelli:*								
1) da kg. 25,000 . . .	1.025	1.155	13,10	14,50	905	1.020	11,60	12,90
2) » » 10,000 . . .	1.080	1.215	13,70	14,50	955	1,080	12,20	12,90
3) » » 5,000 . . .	1.145	1.280	14,50	14,50	1.020	1.150	12,90	12,90

TABELLA *B*.

Prezzi delle marmellate solide 1942 alla produzione da grossista a dettagliante ed al consumo

(in lire)

CONFEZIONI	DI 1ª CATEGORIA				DI 2ª CATEGORIA			
	Alla produzione a q.le	Da grossista a dettagliante a q.le	Al consumo (a kg.) Nell'imballaggio originale	Al consumo (a kg.) Sfuso	Alla produzione a q.le	Da grossista a dettagliante a q.le	Al consumo (a kg.) Nell'imballaggio originale	Al consumo (a kg.) Sfuso
In astucci:								
1) da kg. 5,000. . . .	1.115	1.235	14,20	—	975	1.090	12,50	—
2) » » 1,000. . . .	1.265	1.395	15,90	—	1.125	1.250	14,20	—
3) » » 0,500. . . .	1.340	1.475	16,80	—	1 200	1.330	15,10	—
4) » » 0,400. . . .	1.360	1.500	17,10	—	1.220	1.350	15,40	—
5) » » 0,250. . . .	1.365	1.505	17,20	—	1.225	1.355	15,50	—
6) » » 0,100. . . .	1.510	1.660	18,90	—	1.375	1.515	17,20	—
7) » » 0,050. . . .	1.590	1.750	19,90	—	1.455	1.600	18,20	—
In mastelli:								
1) da kg. 25,000 . . .	1.150	1.280	14,60	16 —	1.010	1.135	12,90	14,25
2) » » 10,000 . . .	1.200	1.345	15,30	16 —	1.065	1.195	13,50	14,25
3) » » 5,000 . . .	1.265	1.410	16 —	16 —	1.125	1.265	14,25	14,25

p. *Il Ministro:* FABRIZI

(2013)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	176679	700 —	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni*, dom. in Torino.	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni Battista*, dom. in Torino.
Id.	435049	700 —	Pastore Pietro fu *Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. Pastore *Martino*, dom. a Torino.	Pastore Pietro fu *Francesco-Matteo* o *Francesco-Martino detto Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. di Pastore *Francesco-Matteo* o *Francesco Martino detto Martino*, dom. a Torino.
Id.	160654	350 —	Barabino Roberto di Giacomo, dom. a Genova, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Emma* fu Giambattista, dom. a Genova.	Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Maria-Luigia-Emma* fu Giambattista, dom. a Genova.
Id.	183650	371 —	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Giuseppina* fu Amieto ved Riva Francesco, dom. in Portichetto (Como).	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Maria Teresa Giuseppina* fu Amieto, ecc., come contro.
Id.	447952	308 —	Brunella *Franco* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved. Brunella, dom. a Basozzo (Varese), con vincolo d'usufrutto congiuntivo a favore di Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovannina fu Teodoro, dom. a Besozzo.	Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, minore, ecc., come contro.
Id.	447953	308 —	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Franco* fu Pietro, quest'ultimo, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved. Brunella, tutti dom. a Besozzo.	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	447980	308 —	Brunella Luigina fu Pietro, nubile, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	447979	308 —	Brunella Adelina fu Pietro, moglie di Belli Arturo, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	447978	308 —	Brunella Bruno fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	520737	1043 —	*Lusardo Angela fu Gio Batta in Cervetto*, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Del Canto Laura fu Giuseppe, nubile, dom. a Genova.	*Luxardo Angela-Maria-Teresa fu Gio Batta, moglie di Cerutti Attilio*, dom. in Genova, con usufrutto come contro.
Id.	53643	35 —	Baita *Gianetta* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Clerici Enrichetta ved. in prime nozze di Baita Giuseppe e in seconde nozze di Azimonti Lelio, dom. a Castellanza (Milano).	Baita *Giannetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	164296	119 —	Asquasciati *Caterina*, Matilde, Giovanni Battista, Rosa, Ernesto e Luigi fu *Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Roncallo *Margherita* fu Ernesto, ved. di Asquasciati, dom. a S. Remo (P. Maurizio), con usufrutto ad Asquasciati *Maria Caterina* detta Lallina fu Giovanni Battista.	Asquasciati *Maria Caterina*, Matilde, Giovanni Battista, Rosa, Ernesto e Luigi fu *Giacomo-Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Roncallo *Rosa Colomba Margherita* fu Ernesto, ved. di Asquasciati, dom. a S. Remo (P. Maurizio), con usufrutto ad Asquasciati *Catterina-Maria Teresa-Giuseppina* detta Lallina fu Giovanni Battista.
Id.	164299	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169455	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169458	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	251529	84 —	*Lanteri Nevina* fu Domenico ved. di Scassaro Giovanni, dom. a Piano S. Pietro (Imperia).	*Lantero Maria-Caterina* fu Domenico, ecc., come contro.
Id.	345426	157,50	Miccio Rosaria-Maria fu *Maurantonio*, minore sotto la tutela di Miccio Pasquale, dom. a S. Mauro Forte (Potenza).	Miccio Rosaria-Maria fu *Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	459178	84 —	*Russi* Celeste fu Domenico nubile, dom. a Napoli.	*Russo* Celeste fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	654438	210 —	Toselli *Amilcare* fu Giovanni, dom. a Boves (Cuneo), vincolato d'usufrutto.	Toselli *Carlo-Amilcare* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	781676	304,50	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Vittore*, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Giuseppe Vittore* ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	45255	392 —	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittorio*, dom. a Milano.	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittore*, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	141715	35 —	Morello *Bernardo* fu Francesco, dom. in Gravere (Torino).	Morello *Angelo-Bernardo* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	627468	241,50	Perrone *Antonietta* fu Giovanni, ved. di Francesco De Biase e moglie in seconde nozze di Frigione Luigi, dom. in Caserta, con vincolo dotale.	Perrone *Mariantonia* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	773047	700 —	Genovesio *Amedeo-Federico* fu *Chiaffredo*, dom. a Pinerolo (Torino).	Genovesio *Federico-Amedeo* fu *Chiaffredo-Amedeo*, dom. a Pinerolo (Torino).
P. R. 3,50 %	142727	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	145996	3185 —	Pastore *Filomena* fu Giuseppe, moglie di Fontana Leopoldo, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Pastore *Maria-Filomena* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. N. 5 %	8760	30 —	Accornero Eufrosina di *Bovone*, moglie di Luparia Felice, dom. in Rossignano Monferrato (Alessandria).	Accornero Eufrosina di *Leonardo-Giovanni-Bartolomeo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni e questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1680)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 85.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6550 — Data: 3 aprile 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Rizzi Alfredo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8421 — Data: 7 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Rinaldi Giuseppe fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106-10866 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Carrieri Giuseppe fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 14 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Biavati Ettore fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9312 — Data: 22 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Mansi Salvatore fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 17 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Avossa Carmine di Matteo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 12 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Marano Emilia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1, capitale L. 3800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 785 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Peschechera Ludovico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 2, capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 24 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Viterbo — Intestazione: Giardili Teresa di Nazareno — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1, capitale L. 4700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 15 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Zanni Colombo (Verucchio) — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1, capitale L. 1230.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Carrabba Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5, capitale L. 1850.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1678)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Aragona, in liquidazione, con sede in Aragona (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 aprile 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Aragona, con sede nel comune di Aragona (Agrigento), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 28 aprile 1939-XVII, con il quale i signori Notar Liborio Alfano e Vincenzo Cassaro sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che i predetti signori Alfano e Cassaro sono deceduti e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Giuseppe Rizzo di Francesco ed Eugenio Di Stefano fu Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Aragona, in liquidazione, avente sede nel comune di Aragona (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Notar Liborio Alfano e Vincenzo Cassaro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2009)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.